



## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TAJANI, BOCCIA, LOSACCO, ROJC, FURLAN, ZAMBITO, MALPEZZI, FRANCESCHELLI, BASSO, RANDO, VERDUCCI, CAMUSSO, VALENTE, SENSI, IRTO, NICITA, GIACOBBE, DELRIO, MARTELLA, VERINI, MISIANI, MANCA e D’ELIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2024

Misure per lo sviluppo e la diffusione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Nel corso degli ultimi anni sta crescendo il ruolo svolto dalle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale come dimostrato da varie ricerche scientifiche, da ultimo quella condotta dal team di ricerca *Social Innovation Monitor* del Dipartimento di Ingegneria gestionale del Politecnico di Torino.

A fine 2022 le imprese *start-up* innovative a vocazione sociale sono state pari a 486 unità, con un aumento pari al 28 per cento rispetto alla fine del 2021, contro una crescita del solo 12 per cento delle altre *start-up* innovative. Inoltre, queste realtà sempre di più si distinguono per aver raggiunto risultati economicamente rilevati con ben ventitré realtà che si sono distinte particolarmente in termini di ricavi, numero di dipendenti e finanziamenti ricevuti.

L'importanza delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale non è solo di natura economica, ma soprattutto sotto il profilo dell'innovazione sociale, che sempre di più si sta diffondendo nella nostra società.

Promuovere la diffusione dell'innovazione sociale è fondamentale in quanto con essa si punta a rispondere in modo innovativo ai bisogni della società costruendo nuove relazioni tra pubblico, privato e terzo settore, ovvero creando nuovi prodotti e servizi.

L'innovazione sociale rappresenta una rotura nel modo di fare le cose e un nuovo modo di produrre soluzioni; rappresenta una nuova risposta, creativa, a problematiche sociali non soddisfatte né dal mercato né dallo Stato.

Una delle sfide più importanti dei tempi moderni, la riduzione delle disuguaglianze, e, non meno importante, quella del miglioramento della qualità dell'ambiente di vita e

delle relazioni sociali, richiedono al legislatore di introdurre strumenti innovativi per raggiungere questi obiettivi sempre più importanti per lo sviluppo delle nostre società.

Obiettivo del presente disegno di legge è quello di introdurre una disciplina uniforme per le imprese *start-up* innovative a vocazione sociale al fine di individuare un quadro di riferimento uniforme e un insieme di agevolazioni che nella logica delle « spinte gentili » aiuti a far crescere questo importante settore.

Sé attraverso l'innovazione sociale si può dar inizio a un nuovo ordine di cose più equo e giusto non si può non richiamare la citazione di Nicolò Macchiavelli « *Non c'è niente di più difficile da condurre, né più dannoso da gestire, dell'iniziare, un nuovo ordine di cose* ».

Nel merito, il disegno di legge si articola in 5 titoli.

Il titolo I reca disposizioni di carattere generale in tema di imprese *start-up* innovative a vocazione sociale. In particolare, si individuano le finalità perseguite dalla legge, i requisiti che deve possedere un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale e i suoi ambiti di operatività.

L'articolo 1 reca i principi generali e la definizione degli obiettivi della legge. In particolare, il comma 1 specifica che lo scopo principale della proposta è quello di promuovere la costituzione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale. Accanto a questo obiettivo primario l'articolato si pone il conseguente obiettivo di promuovere la loro più ampia diffusione. Le imprese *start-up* innovative a vocazione sociale nello svolgimento della loro attività perseguono non solo il tradizionale scopo di con-

seguire utili economici, ma anche finalità non economiche, quali i benefici comuni, l'utilità sociale e il soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi. Le imprese *start-up* innovative a significativo impatto sociale sono configurate come organizzazioni ibride, che perseguono obiettivi sia economici che sociali o ambientali. In altri termini esse si configurano come organizzazione focalizzate sulla creazione di valore sociale piuttosto che un vantaggio esclusivo per la sola organizzazione economica. Il comma 2 specifica che le finalità dell'impresa *start-up* innovativa a significativo impatto sociale devono essere indicate nell'oggetto sociale e tali finalità devono essere perseguiti nell'interesse esclusivo di coloro verso i quali l'attività innovativa viene svolta, in termini di capacità di dare una nuova soluzione a problemi sociali, soluzione che deve essere più efficace, efficiente e sostenibile rispetto a quelle precedentemente proposte. Il comma 3 prevede che l'impresa deve sviluppare, produrre, commercializzare prodotti o servizi alto valore tecnologico, come previsto per in generale per le imprese *start-up* innovative disciplinate dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Oltre a questo principio generale viene previsto che l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale deve introdurre le migliori forme di innovazione tecnologica nello svolgimento di attività rivolte a perseguire interessi di natura generale.

In sintesi, l'articolo 1 delinea una tipologia d'impresa che accanto all'obiettivo economico persegue obiettivi sociali o ambientali, un'impresa che presta particolare attenzione alla propria responsabilità sociale, intesa come impegno alla creazione di valore condiviso dall'intera società, diversamente da quelle tradizionali che si limitano a perseguire unicamente obiettivi economici a favore dei propri soci.

L'articolo 2 reca disposizioni sulla costituzione e sull'acquisizione della qualifica di impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale. In particolare, il comma 1 prevede che l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale può essere costituita sotto forma di società di persone o di capitale, anche in forma cooperativa ai sensi delle norme del codice civile. In particolare, si specifica che le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non possono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Questa disposizione vuole rispondere all'esigenza di evitare che le quote o azioni rappresentative del capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale sia oggetto di forme di speculazione finanziaria. Il comma 2 stabilisce che l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale non può essere costituita a seguito di una fusione o di una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo d'azienda. In particolare, è necessario che l'impresa svolga una o più attività di interesse generale, definite nell'articolo 3. Con riferimento alle attività di interesse generale è utile richiamare la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 agosto 2022, che espressamente prevede che l'interesse generale conosce, in pratica, tre declinazioni: *a)* interesse diffuso ovvero attività rivolte a categorie o gruppi di persone, indeterminati a priori, ma chiaramente individuabili sulla base di uno specifico status; *b)* interesse collettivo ovvero attività rivolte a categorie o gruppi i cui componenti sono chiaramente individuabili a priori e che vengono considerati in modo omogeneo; e *c)* interesse sociale, ovvero tutte quelle azioni che mirano a produrre un beneficio che va a vantaggio della società, cioè un beneficio sociale.

Ai sensi della lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge l'impresa deve avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la

commercializzazione di prodotti o servizi innovati ad alto valore tecnologico. Oltre all'elemento dell'innovazione tecnologica viene richiesto che il prodotto o il servizio ad alto valore tecnologico debba fornire soluzioni a uno o più problemi di carattere sociale, soluzioni che devono essere più efficaci, efficienti e sostenibili rispetto a quelli prevalenti sul mercato. La lettera *c*) del medesimo comma 4 prevede che la sede legale dell'impresa deve essere in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. Inoltre, ai sensi della lettera *d*) non si possono distribuire utili ai soci in misura superiore al 50 per cento e la società, ai sensi della lettera *e*), deve essere costituita per almeno un terzo da soci laureati in possesso di lauree almeno triennali, dottori di ricerca o ricercatori presso istituti pubblici o privati in Italia o all'estero.

L'articolo 3 individua gli ambiti di operatività dell'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale. In particolare, il comma 1 precisa le finalità che possono essere perseguite dall'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale. Nello specifico, le tipologie di attività di interesse generale che possono essere effettivamente svolte dall'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale prevede una elencazione tassativa. Si tratta delle seguenti attività:

*a*) interventi e servizi sociali e sociosanitari;

*b*) educazione, istruzione e formazione di interesse sociale e con finalità educative, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

*c*) formazione professionale con finalità ed interesse sociale;

*d*) formazione e ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

*e*) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

*f*) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

*g*) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, radiofoniche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale e a carattere comunitario;

*h*) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*i*) cooperazione allo sviluppo;

*l*) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale nonché del benessere animale;

*m*) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;

*n*) alloggio sociale nonché ogni altra attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

*o*) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; microcredito; agricoltura sociale;

*p*) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il titolo II reca una serie di incentivi e agevolazioni di natura fiscale e previdenziale al fine di promuovere, da un lato, l'investi-

mento in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale e, dall'altro, incentivare le stesse a reinvestire gli utili realizzati e ad assumere personale altamente qualificato.

L'articolo 4 reca le misure di incentivazione in favore delle imprese *start-up* a vocazione sociale. In particolare, il comma 1 introduce una norma di carattere generale con la quale si prevede che il riconoscimento di incentivi, agevolazioni e altre misure regolatorie riconosciute a beneficio delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, di cui agli articoli seguenti, sono riconosciuti con l'obiettivo di incrementare il grado di innovazione sociale e di soddisfazione dei bisogni sociali, nonché per rendere più efficiente ed efficace la spesa pubblica comunque denominata destinata alle predette finalità. Il comma 2 prevede che per raggiungere gli obiettivi previsti dal comma 1 gli incentivi, le agevolazioni e le altre misure regolatorie introdotte a favore delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, dovranno promuovere:

a) la domanda e l'offerta di innovazione sociale. Attraverso le misure rientranti in questa categoria si cerca di stimolare tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, ad assumere comportamenti che possano favorire la diffusione di innovazione sociale (articolo 5);

b) l'introduzione di strumenti che incentivino i soggetti privati a finanziare iniziative di innovazione sociale (articolo 6);

c) la creazione di un sistema istituzionale attraverso il quale promuovere il coinvolgimento e la collaborazione di *stakeholder* pubblici e privati interessati alla diffusione dell'innovazione sociale (articolo 7);

d) gli investimenti in progetti di innovazione sociale attraverso il riconoscimento di un credito di imposta a tutte quelle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale che decidono di reinvestire gli utili conseguiti nell'attività svolta (articolo 8);

e) lo sviluppo di competenze all'interno delle pubbliche amministrazioni utili a promuovere la diffusione dell'innovazione sociale, nonché ampliare gli strumenti a disposizione della stessa per raggiungere il medesimo fine.

L'articolo 5 introduce, con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), una serie di misure fiscali volte a incentivare l'investimento nel capitale sociale di un'impresa *start-up* al fine di incrementare le risorse complessivamente a disposizione per la crescita dimensionale e la diffusione all'interno del tessuto produttivo.

Il comma 1, con riferimento all'imposta sul reddito delle persone fisiche, riconosce una detrazione d'imposta nella misura del 50 per cento delle somme investite direttamente nel capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, a favore del contribuente persona fisica che effettua l'investimento.

Ai sensi del comma 2 l'importo massimo dell'investimento detraibile non può essere superiore a euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Il comma chiarisce che in caso di cessione, anche parziale, dell'investimento prima dei cinque anni si ha la decadenza dal beneficio fiscale e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Il comma 3 prevede che l'aliquota del 50 per cento è elevata al 75 per cento se l'investimento è effettuato per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

Ai sensi del comma 4 l'ammontare non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Ulteriore disposizione volta a favorire gli investimenti in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale è introdotta dal comma 5, in forza della quale il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che effettua l'investimento di cui al comma 1 può decidere di trasformare la detrazione d'imposta in un credito d'imposta, con la successiva facoltà di cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Ai sensi del comma 6 il credito d'imposta derivante dalla trasformazione della detrazione d'imposta prevista dal comma 4 può essere utilizzato in compensazione attraverso l'utilizzo dei modelli F24 ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione può avvenire con la stessa ripartizione annuale con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e tenendo conto delle rate residue di detrazione non fruite. Inoltre la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Non si applicano i limiti agli importi compensabili previsti dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che con riferimento ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi stabilisce che possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro.

Il comma 7 introduce un'innovazione dal punto di vista fiscale, prendendo in considerazione l'ipotesi di perdite da parte dell'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale. In questa ipotesi, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 75 per cento della perdita imputabile al contribuente che ha acquistato quote del capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale. È bene ricordare che, per loro natura, si tratta sempre di società *start-up*, quindi il rischio legato al buon esito, in termini di rendi-

mento, dell'investimento nel capitale sociale è maggiore rispetto alle società ordinarie. La disposizione di cui al comma 7 si pone l'obiettivo di assicurare al soggetto che effettua l'investimento una garanzia anche nell'ipotesi di perdite d'esercizio.

Ai sensi del comma 8, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso in cui l'acquisto avvenga per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

Il comma 9 prevede che nell'ipotesi in cui l'investimento sia rappresentato da conferimenti in denaro, al fine di poter beneficiare della detrazione d'imposta di cui al comma 1 è necessario che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Pertanto, non sono consentiti conferimenti in denaro di qualsiasi importo.

Il comma 10 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 5. Ai sensi del comma 11, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 5 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 6 disciplina le agevolazioni fiscali riconosciute ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) che decidono di investire nel capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale.

Il comma 1 stabilisce che alle società di capitale (società per azioni, società a respon-

sabilità limitata e società cooperative) viene riconosciuta una deduzione dal reddito di impresa pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale.

Al fine di individuare un tetto massimo all'investimento nell'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, il comma 2 prevede che l'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000, e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

Ai sensi del comma 3, l'aliquota di cui al comma 1 è aumentata dal 50 per cento al 75 per cento quando l'investimento è effettuato per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

Con lo scopo di incentivare l'investimento in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale il comma 4 prevede, con riferimento alle deduzioni che non trovano capienza nel reddito imponibile, che queste sono utilizzabili nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Il comma 5 disciplina l'ipotesi in cui la società di capitale che effettua l'investimento partecipa al consolidato. In questo caso, la deduzione che non trova capienza nel reddito della singola società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l'eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il terzo.

Il comma 6 chiarisce che la deduzione dal reddito d'impresa spetta esclusivamente ai fini delle imposte sul reddito delle società e non opera ai fini dell'imposta regionale sulla attività produttive.

Il comma 7 disciplina un'altra ipotesi di investimento da parte delle società di capitale nelle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale. Nell'ipotesi in cui la società di capitale decida di investire l'utile d'esercizio realizzato e non distribuito ai soci, alla stessa è riconosciuta, nel periodo d'imposta in cui viene effettuato l'investimento, una detrazione d'imposta pari al 50 per cento dell'utile investito, a condizione che l'utile investito sia mantenuto per almeno cinque anni. Il comma 7 disciplina anche il caso in cui quest'ultima condizione venga meno e prevede che l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Ai sensi del comma 8 è previsto, con riferimento agli investimenti rappresentati da conferimenti in denaro, che la deduzione dal reddito d'impresa spetti a condizione che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 9 stabilisce che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 6. Ai sensi del comma 10, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

L'articolo 7 introduce delle norme di coordinamento con la disciplina in vigore, in particolare prevedendo, al comma 2, l'abrogazione a far data dall'entrata in vigore della legge delle disposizioni agevolative di

cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 221 n. 221.

L'articolo 8, al fine di favorire da parte delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale il reinvestimento degli utili realizzati, prevede ai sensi del comma 1, l'esclusione dall'imposizione del reddito d'impresa del 50 per cento degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge. La detassazione si estende anche al periodo d'imposta successivo, tuttavia solo con riferimento all'investimento addizionale rispetto al periodo d'imposta precedente.

Il comma 2 reca la definizione di « investimento » al quale si applica la detassazione del 50 per cento. Si deve trattare di investimenti in nuovi impianti, ampliamento, rivalutazione e ammodernamento di quelli esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi.

Ai sensi del comma 3 beneficiano della detassazione di cui al comma 1 anche le spese in ricerca e sviluppo, nonché tutte quelle sostenute per sviluppare accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di natura pubblica.

L'articolo 9 disciplina le agevolazioni che vengono riconosciute all'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale che decide di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Il comma 1 prevede che nel caso in cui si tratti di dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per una durata massima di ventiquattro mesi.

Ai sensi del comma 2 l'agevolazione contributiva di cui al comma 1 è ridotta al 50 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato diverse da quelle di cui al comma 1.

Il comma 3 introduce delle ulteriori agevolazioni in caso di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante.

Il titolo III reca le disposizioni finalizzate alla crescita e alla quotazione delle imprese

*start-up* innovative a vocazione sociale. A tal fine, l'articolo 10 prevede la possibilità per le imprese *start-up* innovative a vocazione sociale di potersi trasformare in piccole e medie imprese innovative a vocazione sociale, mentre l'articolo 11 istituisce la Borsa sociale italiana per fornire la diffusione e la circolazione dei titoli azionari e delle quote del capitale delle predette imprese.

Il titolo IV reca disposizioni volte a promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici a forte innovazione sociale attraverso strumenti di incentivo della domanda e dell'offerta di innovazione sociale, e l'introduzione dei laboratori di innovazione sociale che riconoscono il ruolo centrale che gli enti locali possono svolgere in questo ambito.

L'articolo 12 introduce disposizioni a supporto sia dell'offerta che della domanda di innovazione sociale, favorendo, da un lato, il rafforzamento e la diffusione dei progetti, attori, attività che producono innovazione sociale; dall'altro, per sostenerne la domanda, si creano le condizioni per il consolidarsi di un mercato per i prodotti, i servizi e le soluzioni da essa generati. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, sulla base dell'iniziativa anglosassone « *Pay for Success* », introduce nel nostro ordinamento una innovativa forma di partenariato pubblico-privato. In particolare, il comma 1 prevede che i comuni possono costituire dei partenariati pubblico-privato ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con l'obiettivo di sostenere l'erogazione da parte del mercato di servizi a forte innovazione sociale. Il comma 2 individua gli elementi costitutivi del partenariato pubblico-privato di cui al comma 1. Nello specifico, elementi del partenariato sono:

a) l'ente locale che si assume la responsabilità di restituire il capitale inizialmente investito dal soggetto privato finanziatore e dell'eventuale remunerazione concor-

data al momento della stipula del partenariato;

b) l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale che è responsabile della fornitura del servizio a forte innovazione sociale;

c) il soggetto privato finanziatore che, con la stipula del partenariato, si assume la responsabilità di fornire le risorse necessarie per finanziare l'erogazione dei servizi a forte innovazione sociale;

d) il valutatore, che è il soggetto incaricato di valutare in modo indipendente gli effetti prodotti dall'erogazione dei servizi a forte innovazione sociale nei confronti della comunità di riferimento.

Il comma 3 stabilisce che il partenariato pubblico-privato prevede la partecipazione di almeno un soggetto privato con la funzione di fornire le risorse economiche necessarie per finanziare l'erogazione di servizi a forte innovazione sociale da parte di una o più imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

Ai sensi del comma 4 l'ente locale di riferimento garantisce il rimborso delle risorse iniziali fornite dal soggetto privato finanziatore e l'eventuale remunerazione ad esso spettante. Tuttavia, chiarisce che sia il rimborso che l'eventuale remunerazione sia condizionata al rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5.

Il comma 5 disciplina le condizioni che si devono rispettare affinché l'ente locale possa rimborsare le risorse investite inizialmente dal soggetto privato finanziatore e riconoscere l'eventuale remunerazione spettante. Nello specifico, è necessario il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati preventivamente concordati tra l'ente locale di riferimento e il soggetto privato finanziatore e indicati nell'accordo di partenariato.

Ai sensi del comma 6 l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale deve essere selezionata, attraverso procedure competitive ad evidenza pubblica, dal soggetto privato

finanziatore. La selezione deve essere approvata dall'ente locale di riferimento e l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale deve dimostrare esperienze di successo nella fornitura di servizi a forte innovazione sociale

Il comma 7, con riferimento agli obiettivi e risultati da raggiungere, prevede che l'ente locale di riferimento debba quantificare i risparmi di spesa conseguiti attraverso l'erogazione di servizi con una forte innovazione sociale.

Ai sensi del comma 8 si prevede che i progetti finanziabili devono essere individuati con apposito atto sottoscritto dal soggetto privato finanziatore e dall'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, nonché approvati dall'ente locale di riferimento, specificando in apposita sezione i risultati e gli obiettivi che si intendono raggiungere, misurati in termini quantitativi e con sufficiente affidabilità.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il Ministro dell'economia e delle finanze adotta uno o più decreti per definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8.

Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 12 disciplinano l'istituto del « *crowdfunding* civico », ovvero quelle forme di finanziamento che possono essere svolte da qualunque piattaforma di raccolta fondi dal basso per finanziare progetti civici.

Il comma 10 stabilisce che gli enti locali, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11, possono attivare modelli di raccolta fondi su piattaforme dedicate (cosiddetto « *crowdfunding* ») per finanziare l'offerta di servizi a forte innovazione sociale. Agli enti locali che attivano queste forme di raccolta di risorse dal basso vengono riconosciute delle maggiori risorse statali attraverso il Fondo di solidarietà comunale di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Ai sensi del comma 11 una o più imprese *start-up* innovative a vocazione sociale pos-

sono proporre agli enti locali di attivare programmi di raccolta fondi per finanziare progetti a forte innovazione sociale, alle seguenti condizioni:

a) l'ente locale di riferimento deve garantire un finanziamento almeno pari al 30 per cento dei fondi che si stima di raccogliere;

b) la raccolta fondi può essere avviata attraverso una piattaforma telematica già esistente, oppure l'ente locale può svilupparne una nuova dedicata ad un progetto specifico;

c) l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale che propone la raccolta fondi deve specificare nella proposta i risultati e gli obiettivi che si intendono raggiungere, misurabili in termini quantitativi e con sufficiente affidabilità, evidenziando in particolare modo il risparmio finanziario conseguito dall'ente locale;

d) per i contributi di importo inferiore ad euro 1.000 non può essere riconosciuto alcun compenso al donante, salvo quando disposto dal comma 12. Per gli importi superiori ad euro 1.000 può essere riconosciuto un premio complessivo proporzionale ai risultati e obiettivi raggiunti, con particolare riferimento ai risparmi di spesa conseguiti dall'ente locale attraverso l'erogazione di servizi a forte innovazione sociale finanziati con la raccolta fondi;

e) l'approvazione da parte dell'ente locale che attiva la raccolta fondi di un apposito regolamento per disciplinare tutti gli aspetti della raccolta pubblica.

Il comma 12 riconosce, con riferimento ai contributi di importo inferiore ad euro 1.000 di cui alla lettera d) del comma 11, una detrazione d'imposta nella misura del 30 per cento delle somme effettivamente versate. Inoltre, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il comma espressamente stabilisce che il riconoscimento della detrazione è riconosciuto a condizione che i versamenti

siano effettuati tramite banche o uffici postali, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al fine di incentivare gli enti locali ad attivare sistemi di raccolta fondi attraverso il meccanismo di *crowdfunding* civici il comma 13 prevede che il Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Tali risorse sono ripartite, con apposito decreto del Ministro dell'interno, tra i comuni in proporzione all'entità dei fondi destinati al finanziamento di iniziative promesse da imprese *start-up* innovative a vocazione sociale attraverso sistemi di *crowdfunding* civici.

L'articolo 13, al fine di promuovere lo sviluppo dell'innovazione sociale e conseguentemente la diffusione sul territorio nazionale delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, disciplina lo strumento dei laboratori di innovazione sociale. In termini generali, le norme introdotte dall'articolo 11 sono volte a promuovere il coinvolgimento dei portatori di interesse pubblici e privati, attraverso uno strumento quali i laboratori di innovazione sociale che favoriscono le interazioni e il coordinamento tra tali soggetti.

Il comma 1 prevede che i comuni, al fine di promuovere progetti innovativi in campo sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi successivi, possono costituire laboratori di innovazione sociale, che si configurano come strumenti volti a favorire l'integrazione tra imprese, cittadini e amministrazioni pubbliche al fine di attuare progetti di innovazione sociale.

Ai sensi del comma 2 i laboratori di innovazione sociale devono perseguire cinque obiettivi fondamentali:

a) incentivare progetti volti ad introdurre a livello comunale iniziative di innovazione sociale quale mezzo per accrescere

il livello dei servizi pubblici garantiti alla comunità di riferimento, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

b) definire con cadenza biennale le linee guida per la sperimentazione di nuovi modelli di innovazione sociale;

c) promuovere rapporti di collaborazione con le università e i centri di ricerca pubblici al fine di migliorare i progetti di innovazione sociale;

d) sviluppare progetti di rete con soggetti di natura privata;

e) finanziare le iniziative promosse da imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale.

Il comma 3 stabilisce che i laboratori di innovazione sociale sono costituiti sotto forma di fondazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

Il comma 4 precisa che l'acquisizione della personalità giuridica viene acquisita dalla fondazione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

Organi essenziali della fondazione, ai sensi del comma 5, sono:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è scelto tra soggetti di riconosciuta competenza in materia di imprese *start-up* innovative a vocazione sociale;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l'assemblea dei soci;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione di progetti di innovazione sociale, composto da personalità che hanno comprovata esperienza nell'attività di sostegno a imprese *start-up* innovative;

e) il revisore dei conti.

Al prefetto della provincia in cui la fondazione ha la sede legale spettano, ai sensi del comma 6, tutte le funzioni di controllo.

Ai sensi del comma 7 tutti i soci fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione, specificando che quest'ultimo è costituito:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti locali e da altri enti pubblici;

Il comma 8 introduce, per le erogazioni liberali effettuate a favore della fondazione, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento a condizione che il versamento sia effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento che assicurano la tracciabilità dello stesso. Il credito d'imposta è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo.

Il comma 9 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 8.

Ai sensi del comma 10 l'assemblea dei soci della fondazione approva, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulla gestione, che deve essere predisposta secondo quanto previsto dal comma 12).

Il comma 11 stabilisce che, entro trenta giorni dall'approvazione ai sensi del comma

10, la relazione annuale sulla gestione deve essere approvata dal consiglio comunale del comune socio fondatore.

Il comma 12 definisce gli elementi essenziali che devono essere ricompresi nella relazione sulla gestione:

a) quali iniziative sono state poste in essere al fine di promuovere iniziative di innovazione sociale;

b) gli effetti sull'offerta di servizi pubblici a seguito delle iniziative di cui al lettera a), in termini di incremento dell'offerta nonché del soddisfacimento dei bisogni sociali;

c) i risparmi di spesa derivanti dall'innovazione sociale introdotta nell'ambito dei servizi pubblici locali;

d) l'entità dei finanziamenti erogati alle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale;

e) l'impatto sociale prodotto dalle iniziative di cui alle lettere a), b) e d).

Il titolo V reca disposizioni volte a definire per la prima volta una strategia nazionale per l'innovazione sociale che parta dal coinvolgimento dei portatori di interesse privati e degli operatori al fine di arrivare all'approvazione annuale di una legge sull'innovazione sociale.

L'articolo 14 disciplina la Strategia nazionale per l'innovazione sociale e la legge annuale sull'innovazione sociale, introducendo una novità importante per quanto riguarda le politiche a sostegno dell'innovazione sociale.

Il comma 1 introduce un nuovo organismo indipendente con specifiche competenze nell'ambito delle politiche per l'innovazione sociale. L'istituzione di tale organismo è affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo istituisce senza, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Tale organi-

smo indipendente ha il fine di promuovere il dibattito e le iniziative concrete nell'ambito dell'innovazione sociale, favorendo la collaborazione tra attori pubblici, imprese *start-up* innovative a vocazione sociale e organismi del Terzo settore, nonché, attraverso forme di consultazione pubblica, il coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione di soluzioni innovative in campo sociale.

Il comma 2 prevede che tale organismo indipendente predisponga annualmente una raccolta delle buone pratiche attuate nel settore dell'innovazione sociale implementate a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di favorire lo scambio tra i vari soggetti interessati:

Ai sensi del comma 3 entro il 31 marzo di ogni anno il suddetto organismo indipendente presenta al Presidente del Consiglio dei ministri di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e le linee guida per la definizione di una Strategia nazionale per l'innovazione sociale, con l'individuazione delle possibili politiche da attuare per favorire la diffusione e l'impatto strutturale dell'innovazione sociale, nonché per promuovere la diffusione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

Il comma 4 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri della relazione e delle linee guida di cui al comma 3 lo stesso, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presenta alle Camere il disegno di legge annuale sull'innovazione sociale.

Ai sensi del comma 5 il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere le principali misure che si intendono adottare per attuare la Strategia Nazionale per l'Innovazione Sociale, con particolare riferimento alle misure in grado di migliorare l'efficienza dell'offerta di servizi pubblici di carattere sociale e i potenziali risparmi in termini di spesa pubblica.

Al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo allega una relazione una relazione che evidenzi:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini in termini di miglioramento dell'offerta di servizi pubblici di natura sociale;

b) Gli effetti valutati in termini di impatto sulla finanza pubblica delle innovazioni introdotte in attuazione della Strategia Nazionale per l'Innovazione Sociale;

c) gli effetti valutati in termini di sviluppo delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale delle norme introdotte dalla normativa vigente.

Il titolo VI reca disposizioni di natura finanziaria al fine di individuare le risorse ne-

cessarie per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'introduzione delle disposizioni della legge.

L'articolo 15 disciplina la copertura finanziaria.

Il comma 1 introduce disposizioni volte a far fronte ai maggiori oneri, stimati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

Ai sensi del comma 2 si prevede, a carico delle amministrazioni centrali dello Stato, un obiettivo di risparmio delle spese per un ammontare complessivo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

Il comma 3 prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica individui, entro il 28 febbraio 2025, i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 al fine di conseguire un risparmio di spesa pari a 150 milioni di euro.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### TITOLO I

#### NORME GENERALI

##### Art. 1.

###### *(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere la costituzione e la diffusione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale che, nell'esercizio della propria attività, oltre allo scopo lucrativo, perseguono una o più finalità di utilità sociale e di soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono indicate nell'oggetto sociale dell'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale e sono perseguite nell'interesse dei soci e di coloro verso i quali è svolta l'attività.

3. Nel perseguire le finalità di cui al comma 1, l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale utilizza o introduce le migliori forme di innovazione tecnologica disponibili e applicabili alle attività svolte.

##### Art. 2.

###### *(Requisiti dell'impresa start-up innovativa a vocazione sociale)*

1. L'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale può essere costituita sotto forma di società di capitale, anche in forma cooperativa.

2. L'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale non può essere costituita a seguito di una fusione o di una scissione so-

cietaria, o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

3. Sono imprese *start-up* innovative a vocazione sociale le imprese costituite ai sensi del comma 1 che:

*a)* operano in via esclusiva in uno degli ambiti di attività di cui all'articolo 3;

*b)* hanno quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni o servizi innovativi aventi finalità di utilità sociale o volti al soddisfacimento di bisogni individuali o collettivi;

*c)* hanno la sede legale in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;

*d)* distribuiscono utili ai soci in misura non superiore al 50 per cento;

*e)* sono costituite per almeno un terzo da soci laureati, in possesso di lauree almeno triennali, dottori di ricerca o ricercatori presso istituti pubblici o privati, in Italia o all'estero.

### Art. 3.

*(Ambiti di operatività dell'impresa start-up innovativa a vocazione sociale)*

1. L'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, costituita ai sensi dell'articolo 2, può esercitare, nel rispetto delle finalità indicate nel proprio oggetto sociale, una o più delle seguenti attività aventi ad oggetto:

*a)* interventi e servizi sociali e sociosanitari;

*b)* l'educazione, l'istruzione e la formazione di interesse sociale e con finalità edu-

cative, e la formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

*c)* la formazione professionale con finalità e interesse sociale;

*d)* la formazione e la ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

*e)* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

*f)* interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

*g)* l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, radiofoniche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale e a carattere comunitario;

*h)* l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

*i)* la cooperazione allo sviluppo;

*l)* attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale nonché del benessere animale;

*m)* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori;

*n)* attività di carattere residenziale dirette a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi, di alloggio sociale o lavorativi;

o) l'accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti, il microcredito e l'agricoltura sociale;

p) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

## TITOLO II

### INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE *START-UP* INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

#### Art. 4.

*(Norme generali in materia di incentivi e agevolazioni alle imprese start-up innovative a vocazione sociale)*

1. Gli incentivi, le agevolazioni e le misure regolatorie di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 sono riconosciuti alle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale al fine di favorire il raggiungimento delle finalità di utilità sociale e di soddisfacimento dei bisogni individuali o collettivi, di accrescere il grado di innovazione sociale negli ambiti di operatività dell'impresa e di rendere più efficiente ed efficace la spesa pubblica destinata alle predette finalità.

2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, gli incentivi, le agevolazioni e le misure regolatorie a sostegno delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale sono volte a promuovere:

a) la domanda e l'offerta di innovazioni sociali, al fine di stimolare gli attori pubblici e privati a favorire la diffusione delle innovazioni medesime;

b) l'attivazione di strumenti che incentivino i soggetti privati a finanziare iniziative di innovazione sociale;

c) il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati attraverso lo sviluppo di strutture

che favoriscano le interazioni o un maggiore coordinamento tra i soggetti medesimi;

d) gli investimenti in innovazione sociale attraverso il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale che reinvestono gli utili di esercizio;

e) lo sviluppo di competenze e di strumenti, all'interno delle pubbliche amministrazioni, utili a promuovere lo sviluppo dell'innovazione sociale.

#### Art. 5.

*(Incentivi di natura fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per gli investimenti nelle imprese start-up innovative a vocazione sociale)*

1. Al fine di sostenere la crescita e la diffusione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, al contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento delle somme investite direttamente nel capitale sociale delle imprese medesime.

2. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno cinque anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

3. L'aliquota di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento quando l'investimento è effettuato per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

4. L'ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d'imposta di riferi-

mento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

5. Il soggetto passivo di imposta sul reddito delle persone fisiche che effettua l'investimento di cui al comma 1 può optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione d'imposta, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 del presente articolo può essere utilizzato anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruita. Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno di riferimento può essere usufruita nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. All'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 75 per cento della perdita imputabile al contribuente che ha acquistato direttamente quote del capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale.

8. Il comma 7 si applica anche nel caso in cui l'acquisto avvenga per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

9. Con riferimento agli investimenti rappresentati da conferimenti in denaro, la detrazione d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali,

ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

11. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico.

12. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 3 del presente articolo devono essere qualificati come operatori che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

#### Art. 6.

*(Incentivi di natura fiscale ai fini dell'imposta sul reddito delle società per gli investimenti nelle imprese start-up innovative a vocazione sociale)*

1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società è riconosciuta una deduzione dal reddito d'impresa pari al 50 per cento della somma investita nel capitale sociale di un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale.

2. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 1 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000, e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione del-

l'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.

3. L'aliquota di cui al comma 1 è aumentata al 75 per cento quando l'investimento è effettuato per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono, anche in misura non prevalente, in imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

4. La deduzione di cui al comma 1 che non trovi capienza nel reddito imponibile è utilizzabile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

5. Con riferimento alle società che partecipano al consolidato fiscale, la deduzione che non trova capienza nel reddito delle singole società può essere scomputata dal reddito complessivo di gruppo e l'eventuale eccedenza può essere utilizzata dalle singole società nei periodi d'imposta successivi a quello di riferimento, ma non oltre il terzo.

6. La deduzione di cui al comma 1 spetta esclusivamente ai fini delle imposte sul reddito delle società e non opera ai fini dell'imposta regionale sulla attività produttive.

7. Al soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società che delibera di investire in un'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, l'utile d'esercizio realizzato e non distribuito è riconosciuta, nel periodo d'imposta in cui è effettuato l'investimento, una detrazione d'imposta pari al 50 per cento dell'utile investito, a condizione che l'utile medesimo sia mantenuto per almeno cinque anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza del beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

8. Con riferimento agli investimenti rappresentati da conferimenti in denaro, la deduzione dal reddito d'impresa di cui al comma 1 è riconosciuta a condizione che

il versamento sia effettuato tramite banche o uffici postali, ovvero mediante sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

10. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, su richiesta del Ministro dello sviluppo economico.

11. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui al comma 3 del presente articolo devono essere qualificati come operatori che effettuano investimenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019.

#### Art. 7.

##### *(Norme di coordinamento fiscale)*

1. Il comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente: « 7. Per le *start-up* che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita ».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

## Art. 8.

*(Detassazione degli utili reinvestiti)*

1. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quello successivo in eccedenza rispetto a quello realizzato nell'anno precedente

2. Ai fini del presente articolo, per « investimento » si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti; l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di nuovi beni strumentali. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 comprende le spese di ricerca e sviluppo nonché quelle relative allo sviluppo di strumenti di collaborazione, comunque denominati, con università e centri di ricerca pubblici.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

## Art. 9.

*(Incentivi contributivi per l'assunzione di personale altamente qualificato da parte delle imprese start-up innovative a vocazione sociale)*

1. All'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale che assume con contratto di lavoro a tempo indeterminato dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori in Italia e all'estero presso istituti pubblici o privati, è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi uno sgravio contributivo del 100 per

cento fermo restando l'aliquota di computo a carico del dipendente.

2. Per le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato diverso da quelle di cui al comma 1, l'agevolazione spetta nella misura del 50 per cento.

3. Nell'ipotesi di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'età massima per la stipula del contratto è pari a quarantacinque anni;

b) la durata del periodo formativo è aumentata del 50 per cento;

c) all'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.

### TITOLO III

#### CRESCITA E QUOTAZIONE DELLE IMPRESE *START-UP* INNOVATIVE A VOCAZIONE SOCIALE

##### Art. 10.

*(Piccole e medie imprese innovative a vocazione sociale)*

1. Al fine di sostenere la crescita e la continuità operative delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, le agevolazioni di cui agli articoli da 4 a 9 sono riconosciute per un periodo di tre esercizi suc-

cessivi alla trasformazione delle imprese medesime in piccole e medie imprese innovative a vocazione sociale.

2. Ai fini della presente legge, per « piccole e medie imprese innovative a vocazione sociale » si intendono le piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere *a)*, *b)* e *c)* della presente legge, nonché:

*a)* la certificazione dell'ultimo bilancio redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili, in caso di superamento dei limiti previsti dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

*b)* un volume di spesa in ricerca, nell'ambito delle finalità indicate nel proprio oggetto sociale per promuovere l'innovazione dei processi, dei beni e dei servizi, in misura pari o superiore al 30 per cento della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle imprese medesime.

3. Alle piccole e medie imprese innovative a valore sociale si applicano, per tre esercizi successivi alla data della trasformazione di cui al comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

4. In sede di deposito del bilancio presso il competente registro delle imprese, il rappresentante legale dell'impresa attesta il mantenimento dei requisiti di cui al comma 2.

5. In caso di perdita dei requisiti di cui al comma 2, le imprese di cui al comma 1 sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese e iscritte nella sezione ordinaria del registro medesimo.

## Art. 11.

( *Quotazione delle imprese start-up innovative a vocazione sociale e istituzione della Borsa sociale italiana* )

1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale attraverso la maggiore diffusione e circolazione dei titoli rappresentativi del loro capitale sociale, nonché la creazione di valore per i soggetti interessati a investire in iniziative di valore sociale, le azioni o le quote rappresentative del loro capitale sociale possono essere quotate su un mercato regolamentato su nell'ambito di un sistema multilaterale di negoziazioni gestito dalla Borsa sociale italiana di cui al comma 2.

2. La società Cassa depositi e prestiti Spa, direttamente o tramite una società controllata, è autorizzata a costituire la società Borsa sociale Spa.

3. La società Borsa sociale italiana Spa ha lo scopo di favorire la crescita degli scambi, tramite un sistema di negoziazione elettronica, dei titoli azionari emessi dalle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale e da società con finalità sociali, nonché di gestire e vigilare sul corretto funzionamento degli scambi medesimi e sull'ammissione, eventuale sospensione ed esclusione dei titoli azionari, operando un costante monitoraggio sugli obblighi degli operatori e delle società emittenti.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito un comitato composto da dieci esperti nel settore dell'innovazione sociale, con il compito di redigere proposte inerenti il perseguimento degli obiettivi della società Borsa italiana sociale Spa e la definizione di criteri oggettivi per l'ammissione alla quotazione delle società con finalità sociali.

## TITOLO IV

## DISPOSIZIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A FORTE INNOVAZIONE SOCIALE IN FAVORE DELLA CITTADINANZA

## Art. 12.

*(Misure volte ad incentivare la domanda e l'offerta di innovazione sociale)*

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono costituire partenariati pubblici-privati ai sensi del libro IV del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, finalizzati alla realizzazione di servizi a forte innovazione sociale nell'ambito delle attività di cui all'articolo 3.

2. Elementi costitutivi del partenariato di cui al comma 1 sono:

a) l'ente locale, che è il soggetto promotore della realizzazione dei servizi a forte innovazione sociale;

b) l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, che è responsabile della fornitura del servizio a forte innovazione sociale;

c) il soggetto privato finanziatore, che è responsabile della messa disposizione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione e l'erogazione del servizio a forte innovazione sociale;

d) il soggetto valutatore, che è incaricato di eseguire una valutazione indipendente sugli effetti che il servizio a forte innovazione sociale ha prodotto nei confronti della popolazione di riferimento, sulla base degli elementi individuati dal decreto di cui al comma 14.

3. I partenariati pubblici-privati di cui al comma 1 prevedono la partecipazione di al-

meno un soggetto privato finanziatore, con il compito di fornire le risorse iniziali per finanziare l'erogazione di servizi a forte innovazione sociale offerti da una o più imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

4. L'ente locale di riferimento, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 5, garantisce il rimborso delle risorse iniziali fornite dal soggetto privato finanziatore e l'eventuale remunerazione spettante.

5. Il rimborso e l'eventuale remunerazione spettante al soggetto privato finanziatore avvengono esclusivamente sulla base degli obiettivi e risultati raggiunti, che devono essere preventivamente concordati con l'ente locale di riferimento e specificati nell'accordo di partenariato.

6. L'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, responsabile della fornitura del servizio a forte innovazione sociale, è selezionata dal soggetto privato finanziatore attraverso procedure competitive previa approvazione dell'ente locale di riferimento, nelle quali deve dimostrare di aver ottenuto risultati positivi nella fornitura di servizi a forte innovazione sociale.

7. Nella determinazione dei risultati e degli obiettivi da raggiungere l'ente locale di riferimento deve quantificare i risparmi di spesa conseguiti attraverso l'erogazione di servizi con una forte innovazione dal punto di vista sociale.

8. I progetti dei servizi a forte innovazione sociale che possono essere finanziati ai sensi del presente articolo devono essere individuati con apposito atto sottoscritto dal soggetto privato finanziatore e dall'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale, e approvati dall'ente locale di riferimento, specificando, in apposita sezione, i risultati e gli obiettivi che si intendono raggiungere, misurati in termini quantitativi e con sufficiente affidabilità.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il

Ministero dell'economia e delle finanze adotta uno o più decreti per definire le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8.

10. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che attivano, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 11 del presente articolo, modelli di raccolta fondi civici, beneficiano delle maggiori risorse messe a disposizione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

11. Su proposta di una o più imprese *start-up* innovative a vocazione sociale, gli enti locali possono attivare programmi di raccolta fondi per finanziare progetti a forte innovazione sociale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la quota di cofinanziamento dell'ente locale di riferimento deve essere almeno pari al 30 per cento dei fondi che si stima di raccogliere;

b) la raccolta fondi può essere avviata presso una piattaforma già esistente, oppure l'ente locale di riferimento può sviluppare una piattaforma dedicata ad un progetto specifico;

c) l'impresa *start-up* innovativa a vocazione sociale proponente deve specificare, nella proposta da finanziare con la raccolta fondi, i risultati e gli obiettivi che si intendono raggiungere, misurabili in termini quantitativi e con sufficiente affidabilità, evidenziando in particolare il risparmio finanziario conseguito dall'ente locale;

d) ai contributi di importo inferiore a euro 1.000 non può essere riconosciuto alcun compenso salvo quanto disposto dal comma 12, mentre per gli importi superiori a euro 1.000 può essere riconosciuto un premio complessivo proporzionale ai risultati e

obiettivi raggiunti, con particolare riferimento ai risparmi di spesa realizzati dall'ente locale che avvia la raccolta fondi;

e) l'approvazione da parte dell'ente locale che attiva la raccolta fondi di un apposito regolamento che disciplini tutti gli aspetti della raccolta pubblica.

12. Ai contributi di importi inferiori ad euro 1.000 di cui alla lettera *d*) del comma 11 del presente articolo spetta una detrazione d'imposta nella misura del 30 per cento delle somme versate. La detrazione d'imposta è riconosciuta a condizione che il versamento sia effettuato tramite banche, uffici postali ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

13. La dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2016, n. 232, è incrementata, a decorrere dall'anno 2025, di 100 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite, con apposito decreto del Ministero dell'interno, tra i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna in proporzione all'entità dei fondi destinati al finanziamento di iniziative promosse da imprese *start-up* innovative a vocazione sociale attraverso sistemi di raccolta fondi civici.

14. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), definisce gli elementi essenziali della valutazione indipendente di cui al comma 2, lettera *d*), tenendo conto che la medesima deve basarsi sulla raccolta e l'utilizzo di dati quantitativi, di indicatori empirici e di una metodologia replicabile fondata sull'identificazione di un rapporto di causalità.

## Art. 13.

*(Laboratori di innovazione sociale)*

1. I comuni, al fine di promuovere progetti innovativi in campo sociale, possono costituire, ai sensi del presente articolo, laboratori di innovazione sociale.

2. I laboratori di innovazione sociale devono perseguire i seguenti obiettivi:

*a)* promuovere lo sviluppo di progetti volti a introdurre, a livello comunale, iniziative di innovazione sociale finalizzate ad accrescere il livello dei servizi pubblici offerti alla cittadinanza, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

*b)* definire, con cadenza biennale, le linee guida per la sperimentazione e l'elaborazione di nuovi modelli di innovazione sociale;

*c)* promuovere rapporti di collaborazione con le università e i centri di ricerca pubblici, le regioni, gli istituti tecnici superiori e le aziende sanitarie locali;

*d)* promuovere con soggetti privati progetti di rete;

*e)* finanziare, anche attraverso l'acquisizione di partecipazioni nel capitale sociale, iniziative promosse da imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

3. I laboratori di innovazione sociale sono costituiti sotto forma di fondazione ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.

4. Ciascuna fondazione acquista personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

5. Sono organi minimi della fondazione:

*a)* il presidente, che ne è il legale rappresentante ed è scelto tra soggetti di riconosciuta competenza in materia di imprese *start-up* innovative a vocazione sociale;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l'assemblea dei soci;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione di progetti di innovazione sociale, composto da soggetti con comprovata esperienza nell'attività di sostegno a imprese *start-up* innovative;

e) il revisore dei conti.

6. Il prefetto della provincia in cui ha sede la fondazione esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione medesima con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23 quarto comma, 25, 26 e 28, e dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

7. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fondazioni sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio delle fondazioni è composto:

a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili o immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti locali e da altri enti pubblici;

8. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle fondazioni di cui al comma 3 del presente articolo a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni medesime. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel corso del quale è effettuata l'erogazione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni.

9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 8 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

10. Entro il termine di approvazione del rendiconto del comune socio fondatore, l'assemblea dei soci approva, su proposta del consiglio di amministrazione, la relazione annuale sulla gestione, predisposta ai sensi del comma 12.

11. Entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di cui al comma 10, la relazione sulla gestione deve essere approvata

dal consiglio comunale del comune socio fondatore.

12. La relazione annuale sulla gestione deve indicare:

a) quali iniziative sono state poste in essere al fine di promuovere iniziative di innovazione sociale;

b) gli effetti sull'offerta di servizi pubblici delle iniziative di cui alla lettera a), in termini di incremento dell'offerta medesima nonché del soddisfacimento dei bisogni sociali;

c) i risparmi di spesa derivanti dall'innovazione sociale introdotta nell'ambito dei servizi pubblici locali;

d) l'entità dei finanziamenti erogati alle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale;

e) l'impatto sociale prodotto dalle iniziative di cui alle lettere a), b) e d).

## TITOLO V

### STRATEGIA NAZIONALE PER L'INNOVAZIONE SOCIALE

#### Art. 14.

*(Strategia nazionale per l'innovazione sociale e legge annuale sull'innovazione sociale)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, istituisce, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo indipendente con il fine di promuovere il dibattito e le iniziative concrete nell'ambito dell'innovazione sociale, favorendo la collaborazione tra attori pubblici, le

imprese *start-up* innovative a vocazione sociale e gli organismi del terzo settore, nonché attraverso forme di consultazione pubblica e il coinvolgimento dei cittadini nell'individuazione di soluzioni innovative in campo sociale.

2. L'organismo indipendente di cui al comma 1 predispone annualmente una raccolta delle buone pratiche attuate nel settore dell'innovazione sociale implementate a livello comunale, provinciale e regionale, al fine di favorirne lo scambio tra i soggetti interessati.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'organismo indipendente di cui al comma 1 presenta al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e le linee guida per la definizione di una Strategia nazionale per l'innovazione sociale, con la quale sono individuate le politiche da attuare per favorire la diffusione e l'impatto strutturale dell'innovazione sociale, nonché per promuovere la diffusione delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al Presidente del Consiglio dei ministri della relazione e delle linee guida di cui al comma 3 il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, presenta alle Camere il disegno di legge annuale sull'innovazione sociale.

5. Il disegno di legge di cui al comma 4 contiene le principali misure che si intendono adottare per attuare la Strategia nazionale per l'innovazione sociale, con particolare riferimento alle misure in grado di migliorare l'efficienza dell'offerta dei servizi pubblici di carattere sociale e i potenziali risparmi in termini di spesa pubblica.

6. Il Governo allega al disegno di cui al comma 4 una relazione che evidenzia:

a) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla normativa vigente, in-

dicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini in termini di miglioramento dell'offerta di servizi pubblici di natura sociale;

b) gli effetti valutati in termini di impatto sulla finanza pubblica delle innovazioni introdotte in attuazione della Strategia nazionale per l'innovazione sociale;

c) gli effetti della normativa vigente in termini di sviluppo delle imprese *start-up* innovative a vocazione sociale.

## TITOLO VI

### NORME FINANZIARIE

#### Art. 15.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e sui maggiori risparmi di spesa di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, con esclusione delle spese destinate ai nuclei familiari e al sociale, alle pensioni, all'occupazione, all'istruzione e alla previdenza, sono ridotte in misura lineare per un ammontare di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 aprile 2025, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a in-

varianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Entro il 28 febbraio 2025, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione e di eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa e maggiori entrate per un ammontare pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con apposito provvedimento legislativo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro il 30 aprile 2025, le misure atte a garantire i risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al primo periodo.





€ 4,00